

Novità fiscali dell'8 ottobre 2010: federalismo: primo ok decreto su fisco e sanità regioni; rinuncia all'obbligo di deposito della situazione patrimoniale; legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società che sia socia di Srl; partecipazione totalitaria in comproprietà; fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale; legittimità dell'emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione; esenzione ICI per l'immobile dell'ente non commerciale anche in presenza di dati catastali non coerenti con l'attività istituzionale svolta; modello F24: istituite le causali contributo per finanziare gli Enti bilaterali; modello F24 enti pubblici esteso a tutti i tributi, contributi e premi; Assonime: tutela del marchio su internet e responsabilità del gestore del servizio della società dell'informazione

Publicato il 8 ottobre 2010

federalismo: primo ok decreto su fisco e sanità regioni; rinuncia all'obbligo di deposito della situazione patrimoniale; legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società che sia socia di Srl; partecipazione totalitaria in comproprietà; fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale; legittimità dell'emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione; esenzione ICI per l'immobile dell'ente non commerciale anche in presenza di dati catastali non coerenti con l'attività istituzionale svolta; modello F24: istituite le causali contributo per finanziare gli Enti bilaterali; modello F24 enti pubblici esteso a tutti i tributi, contributi e premi; Assonime: tutela del marchio su internet e responsabilità del gestore del servizio della società dell'informazione; monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario; altre di fisco

**Indice:**

- 1) Rinuncia all'obbligo di deposito della situazione patrimoniale**
- 2) Legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società che sia socia di Srl**
- 3) Partecipazione totalitaria in comproprietà**
- 4) Fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale**
- 5) Legittimità dell'emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione**
- 6) Esenzione ICI per l'immobile dell'ente non commerciale anche in presenza di dati catastali non coerenti con l'attività istituzionale svolta**
- 7) Federalismo: primo ok decreto su fisco e sanità regioni**
- 8) Monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario**
- 9) Modello F24: Istituite le causali contributo per finanziare gli Enti bilaterali**
- 10) Modello F24 enti pubblici esteso a tutti i tributi, contributi e premi: Istruzioni e codici per compilarlo**
- 11) Assonime: tutela del marchio su internet e responsabilità del gestore del servizio della società dell'informazione**
- 12) Altre di fisco**

## **1) Rinuncia all'obbligo di deposito della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.**

Ove l'atto costitutivo non preveda l'esenzione dall'obbligo di depositare presso la sede sociale la situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c., almeno otto giorni prima dell'assemblea, spetterà comunque ai soci il diritto di rinunciare all'unanimità a tale preventivo deposito, trattandosi di un obbligo informativo posto a carico dell'organo amministrativo nell'esclusivo interesse dei medesimi soci.

La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione patrimoniale e non anche la sua redazione.

**(Notariato del Triveneto, massima approvata nel mese di settembre 2010)**

## **2) Legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in caso di fusione o scissione di società che sia socia di Srl**

La società che a seguito di un'operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di Srl, che anteriormente a tale operazione appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all'esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l'elenco soci della partecipata.

La pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni,

risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni.

**(Notariato del Triveneto, massima approvata nel mese di settembre 2010)**

### **3) Partecipazione totalitaria in comproprietà**

Nel caso in cui la partecipazione rappresentante l'intero capitale di una S.r.l. appartenga a più soggetti in un'unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli eredi del socio unico defunto), è opportuno applicare integralmente la normativa riferita alla "società unipersonale".

E', infatti, ai sensi dell'art. 2468, comma 5, c.c., nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali non spettano "uti singuli" ai comproprietari, disgiuntamente tra loro, ma congiuntamente al "gruppo", che li può esercitare esclusivamente attraverso un rappresentante comune.

Così ad esempio non ci saranno tanti diritto di intervento all'assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune.

**(Notariato del Triveneto, massima approvata nel mese di settembre 2010)**

#### **4) Fusione, scissione e riduzione volontaria di capitale sociale**

La fusione e la scissione sono negozi tipici la cui definizione è contenuta rispettivamente negli artt. 2501 e 2506 c.c.

A seguito di dette operazioni tipiche è possibile che la somma dei capitali sociali delle società risultanti sia inferiore a quella delle società originarie senza che ciò integri una fattispecie autonoma di riduzione reale del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c.

Ciò accade:

a) nella fusione propria sempre, qualunque sia l'entità del capitale sociale della società di nuova costituzione;

b) nella fusione per incorporazione solo quando il capitale della società incorporante non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato del capitale dell'incorporata;

c) nella scissione propria, nel limite in cui il capitale sociale della scissa non si riduca di un importo eccedente il patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria, e qualunque sia il capitale sociale della beneficiaria;

d) nella scissione a favore di beneficiaria preesistente, nel limite in cui il capitale sociale della scissa non si riduca di un importo eccedente il patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria, ed il capitale sociale della beneficiaria non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato di un importo pari alla riduzione di capitale operata dalla scissa.

In dette ipotesi non è dunque necessario rispettare i maggiori termini di opposizione e le ulteriori cautele imposte dagli artt. 2445 e 2482 c.c. per la fattispecie della riduzione reale del capitale, in quanto la tutela dei creditori non può che essere quella tipica del procedimento di

fusione o scissione posto in essere (60 o 30 giorni, a seconda dei casi, salve le leggi speciali).

In tutti gli altri casi la riduzione reale del capitale sociale delle società preesistenti potrà essere attuata (e quindi stipulato il relativo atto) solo dopo che siano decorsi i termini di 90 giorni di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e nel rispetto degli altri limiti imposti da detti articoli.

**(Notariato del Triveneto, massima approvata nel mese di settembre 2010)**

#### **5) Legittimità dell'emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o scissione**

La previsione contenuta nell'art. 2504 bis, comma 4, c.c., (richiamata per la scissione dall'art. 2506 quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.), nella parte in cui disciplina l'appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario.

Pertanto, gli annullamenti di partecipazioni e le variazioni del capitale (a servizio o meno del concambio) non possono essere realizzati nell'ambito di una fusione o scissione se non nei limiti imposti dallo specifico procedimento nei quali sono inclusi e nell'integrale rispetto di tutte le norme positive che ordinariamente li disciplinano.

**(Notariato del Triveneto, massima approvata nel mese di settembre 2010)**

## **6) Esenzione ICI per l'immobile dell'ente non commerciale anche in presenza di dati catastali non coerenti con l'attività istituzionale svolta**

L'Esenzione da ICI per l'ente non commerciale spetta anche in presenza di immobile con dati catastali non coerenti con il tipo di attività esercitato dall'ente stesso.

E' quanto stabilito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 19732 del 2010** secondo cui la classificazione catastale di un fabbricato dell'ente non profit non condiziona il riconoscimento del beneficio fiscale.

In particolare, l'esenzione da ICI compete all'ente non commerciale anche se l'inquadramento catastale dell'immobile non corrisponde con la propria attività istituzionale.

Conta, quindi, l'effettivo utilizzo dell'immobile nell'attività istituzionale svolta dall'ente (e non la mera classificazione catastale).

## **7) Federalismo: primo ok decreto su fisco e sanità regioni**

Via libera preliminare dal Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2010, ora passa a Conferenza unificata e Parlamento.

Primo via libera del Consiglio dei ministri al decreto attuativo del federalismo fiscale riguardante i tributi delle regioni e i costi standard della sanità.

Ora il testo andrà all'esame della Conferenza Unificata e del Parlamento per poi tornare in Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo.

Lo ha confermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito lasciando la riunione.

### **Federalismo: Tremonti, processo quasi terminato**

Sul federalismo "l'impressione è che stiamo cominciando. In realtà il processo è quasi terminato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giulio Tremonti in conferenza stampa parlando del primo via libera dato il 07 ottobre 2010 in Cdm.

In realtà, dice Tremonti, "siamo molto avanti. Ora il governo chiederà la delega per la riforma fiscale" (Ansa, nota del 07 ottobre 2010).

### **Consiglio dei Ministri n. 109 del 7/10/2010**

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 7 ottobre 2010, a Palazzo Chigi.

#### **Tra i provvedimenti approvati:**

- uno schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, concernente l'autonomia di entrata per le Regioni a statuto ordinario e le province ubicate nel loro territorio, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Con questo decreto vengono disciplinate la soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente con carattere di generalità e permanenza, la compartecipazione delle medesime Regioni al gettito dell'IVA, l'addizionale regionale all'IRPEF e l'IRAP, che le Regioni possono ridurre fino all'azzeramento.



Sono inoltre individuate le fonti di finanziamento delle province, nonché i meccanismi perequativi. Viene poi disciplinata, a decorrere dall'anno 2013, la determinazione dei costi standard e fabbisogni standard per le Regioni nel settore sanitario.

Sul provvedimento, l'esame del quale era già stato avviato dal Consiglio lo scorso 7 settembre, dovranno essere acquisiti l'intesa in sede di Conferenza unificata, nonché i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo e delle altre Commissioni competenti per materia;

- uno schema di decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della normativa statale in materia di turismo, in attuazione della delega prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Con l'approvazione del codice il Governo riconduce a sistema una situazione normativa complessa e frammentata, al fine di dare certezza ai consumatori ed operatori del settore.

Sullo schema saranno acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari;

E' stato inoltre deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), dove sono state individuate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, ed è stato dichiarato lo stato d'emergenza nei territori delle province di Genova e Savona per gli eccezionali eventi atmosferici dei giorni scorsi.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha poi illustrato al Consiglio il Piano di semplificazione amministrativa 2010-2012.

## **8) Monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario**

E' stata pubblicata la relazione sullo stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie di **ottobre 2010**.

Ciò rientra nell'ambito delle competenze proprie del Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia Tributaria, la quale, ai sensi del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze", cura, tra l'altro, la gestione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, le rilevazioni delle statistiche sull'andamento dei processi, ivi compresa la formazione e la tenuta dei ruoli, nonché il valore economico delle controversie avviate e definite.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2009 sono state individuate le unità organizzative assegnate alla Direzione della Giustizia Tributaria e le relative competenze, tra le quali è annoverata anche "la predisposizione della relazione annuale sull'andamento del contenzioso tributario".

La suddetta relazione ha lo scopo di rappresentare lo stato del contenzioso tributario, comprendendo, in particolare, l'analisi:

- dello stato del contenzioso tributario al 31 dicembre 2009 e l'analisi dei flussi in entrata ed in uscita relativi al periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009;
- delle strutture delle Commissioni tributarie al 31 dicembre 2009;
- degli organi giudicanti.

La relazione è strutturata in sei capitoli, identificati dalle lettere dalla A alla F. Nel capitolo A sono descritte le analisi relative all'andamento del contenzioso tributario nell'anno 2009; nel capitolo B, C e D sono riportate le analisi del contenzioso 2009 rispettivamente dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Territorio, sulla base dei dati forniti dalle stesse.

Il capitolo E descrive le analisi sul dimensionamento e sulle attività delle Commissioni tributarie e dei rispettivi uffici di segreteria.

Il capitolo F è dedicato, infine, all'analisi dei tempi medi della varie fasi del procedimento giurisdizionale tributario.

La relazione, con riguardo all'evoluzione del contenzioso, mostra un **incremento del numero dei ricorsi presentati nelle Commissioni tributarie** nel biennio 2008-2009 (+8,60%); in particolare, presso le Commissioni tributarie provinciali detto incremento è pari al **9,12%**, mentre nelle regionali è del 6,20%.

Estendendo il periodo di osservazione nel quadriennio 2006-2009, si riscontra che nelle Commissioni tributarie provinciali il biennio 2006-2007 ha evidenziato una flessione dei ricorsi presentati (-1,97%) non riscontrabile nelle regionali, laddove il relativo incremento nello stesso periodo può considerarsi costante.

Circa **l'individuazione degli enti impositori** contro i quali **il ricorso è presentato, si registra che nel 2009 il 61,64 % dei pervenuti ha avuto quale controparte l'Agenzia delle entrate**, il 15,12% Regioni, Province e Comuni, l'8,88% Equitalia, il 2,10% l'Agenzia del territorio e lo 0,91% l'Agenzia delle dogane.

La **distribuzione geografica dei ricorsi presentati nel 2009** nelle CT provinciali **evidenzia una concentrazione dei ricorsi pervenuti nel meridione pari al 52,91%** (sud 32,20% ed isole 20,71%); il nord e il centro si attestano rispettivamente al 24,45% e al 22,64%.

Nelle **CT regionali la predetta distribuzione risulta più concentrata nel centro nord, che registra una percentuale pari a 57,45%**; il Sud e le isole presentano una percentuale di ricorsi pervenuti pari al 42,55% del totale.

In linea con quanto sopra evidenziato, è stato rappresentato il tasso di litigiosità del contribuente che, nel triennio 2007-2009, presenta una crescita costante.

In particolare, **nell'anno 2009 le regioni con un elevato tasso di litigiosità sono la Sicilia, la Campania, la Calabria ed il Lazio.**

Tra le regioni del Nord il primato spetta alla Liguria, mentre il maggiore incremento nel triennio

si registra nella regione Umbria.

In ordine alla tipologia dei tributi oggetto dei ricorsi presentati nelle CT, si evidenzia che nel 2009 l'Irpef/Ire raggiunge circa il 18% del totale, l'Irap, anche in combinazione con altre imposte, raggiunge il 21,54%, l'Iva presa singolarmente o in combinazione con altre imposte raggiunge il 7,14% del totale.

Per quanto attiene i tributi locali, i ricorsi presentati aventi ad oggetto l'Ici raggiungono l'8,01% del totale, i tributi sullo smaltimento dei rifiuti il 7,65% e quelli connessi alle tasse auto il 6,60%.

Relativamente ai ricorsi definiti, si assiste nell'anno 2009, ad un incremento complessivo, rispetto al 2008 pari all'1,31%; estendendo l'analisi al quadriennio 2006-2009, si assiste ad un andamento altalenante con un picco in aumento di definizione nell'anno 2007.

In particolare, il flusso delle CT regionali evidenzia una flessione costante nel periodo con un minimo raggiunto nell'anno 2008 (51.909 ricorsi definiti); nelle Commissioni tributarie provinciali l'andamento risulta altalenante, con un picco delle definizioni nell'anno 2007 (279.594 ricorsi definiti).

Analizzando la c.d. "anzianità" dei ricorsi definiti nel 2009 si evince che il 55,11% degli stessi hanno riguardato ricorsi presentati nel biennio 2008-2009; il restante 44,89% dei ricorsi definiti sono correlati a ricorsi presentati negli anni precedenti al 2008 (di cui il 21,52% nel 2007).

In ordine alla anzianità media dei ricorsi presso le CT, emerge che in quelle provinciali tale dato è pari a 2 anni e 8,4 mesi, mentre nelle regionali tale media si riduce ad 1 anno e 9,8 mesi.

In merito agli esiti dei ricorsi definiti nel 2009 presso le CT provinciali, gli esiti favorevoli al contribuente e all'Ufficio raggiungono rispettivamente il 35,63% e il 39,17% del totale; presso le CT regionali gli esiti risultano per il 44,21% favorevoli al contribuente e per il 42,08 favorevoli all'ufficio.

Esaminando i dati dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2009, che risultano influenzati dai flussi dei ricorsi definiti e pervenuti, si registra un incremento degli stessi rispetto a quelli del 2008

pari al 6,22%.

Nel quadriennio 2006-2009 si conferma sostanzialmente un andamento crescente dei ricorsi pendenti (+5,74 %) che inverte la tendenza, registrata dal 1996 al 2005, ad una riduzione costante e consistente dei ricorsi pendenti.

Circa la composizione per "anzianità" dei ricorsi pendenti presenti presso le CT nel 2009, si registra che il 68,96% dei ricorsi giacenti ha meno di due anni di anzianità, il 17,27% è compreso tra 2 e 5 anni e il restante 13,77% riguarda ricorsi con anzianità maggiore ai cinque anni.

In particolare, le Commissioni tributarie regionali detengono un numero di ricorsi con anzianità media inferiore ai 2 anni, pari al 76,5% dei pendenti, mentre nelle provinciali tali ricorsi non superano il 67,6% degli stessi.

La suddetta differenza percentuale trova conferma nel dato della anzianità media dei pendenti che nelle regionali risulta pari a 2 anni e 3 mesi, in luogo di 3 anni e 2 mesi per le provinciali.

**Nell'anno 2009, il 49,02% delle istanze di sospensione presentate in CT provinciale ha avuto accoglimento;** in particolare, in ambito territoriale le maggiori percentuali di accoglimento si registrano in **Abruzzo con il 61,39% e in Umbria (60,05%), Sicilia (57,82%), Valle d'Aosta (56,86%) e Marche (55,62%).**

Il tempo medio che intercorre dalla data di accoglimento dell'istanza e quella di definizione del ricorso è pari presso le CT provinciali a 150,8 giorni.

**Nel 59,84% dei casi la definizione del ricorso avviene entro i 150 giorni dall'accoglimento dell'istanza;** nel 5,33% dei casi l'istanza di sospensione viene definita oltre i 300 giorni.

Nella citata relazione è stato, anche, analizzato il processo tributario innanzi alla Commissione tributaria centrale.

Infatti, l'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, in vigore dal 26 maggio 2010, al fine di contenere la durata dei processi tributari e, contestualmente, di accelerare lo smaltimento delle controversie pendenti dinanzi alla CTC, ha stabilito che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria fissi i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle 21 sezioni delocalizzate sia esaurita entro la data del 31 dicembre 2012.

A tal fine, il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni dei giudici delle Commissioni tributarie provinciali presso le sezioni regionali entro il 30 settembre 2010, su domanda da presentare dagli stessi entro il 31 luglio 2010.

Alla data del 1° maggio 2008, il numero dei ricorsi pendenti presso le sezioni regionali della CTC era pari a oltre 295.000 ricorsi.

**Degli oltre 292.000 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2009, sono stati definiti nel corso del 2009 circa 31.000 ricorsi:** 22.000 con decisione collegiale e 9.000 con ordinanza.

Viene auspicato nella relazione che il numero dei ricorsi da definire nel biennio 2011-2012 abbia una forte accelerazione per effetto:

- dei procedimenti di applicazione dei giudici CT provinciali presso le sezioni regionali della CT centrale;
- della possibilità contenuta nel citato articolo 3, comma 2-bis, della legge n. 73/2010, di definire con provvedimento monocratico i ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni per i quali l'ente impositore risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio;
- della definizione di un carico di lavoro minimo per ogni giudice da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la cui inosservanza è motivo di decadenza dall'incarico.

In ordine al dimensionamento degli Uffici di segreteria delle CT, si evidenzia, a seguito della nuova dotazione organica prevista nel 2009, una riduzione complessiva di 124 unità.

In dettaglio, la maggiore carenza di organico (-348 unità) è presente nell'area terza (funzionari) mentre si riscontra una eccedenza (+410) nella area seconda.

Relativamente al personale giudicante, nel 2009 prosegue la costante diminuzione (-7,17%) del numero dei giudici in servizio presso le CT.

Il numero medio di giudici in servizio nel 2009 è stato pari a 4355 unità, mentre alla data del 31 dicembre 2009 il numero si è ridotto a 4193 unità. L'età media continua a crescere nell'anno di riferimento rispetto agli anni precedenti, raggiungendo i 64,69 anni rilevati per i giudici presenti al 31 dicembre 2009.

Considerato il raggiungimento del 75° anno di età, quale ordinario parametro temporale per la cessazione dall'incarico di giudice, si prevede che nel biennio 2010-2011 il numero dei giudici che cesseranno dal servizio sarà pari a 438 unità ( il 10,45% delle unità in servizio al 31/12/2009).

Per quanto concerne **l'attività svolta dai giudici, nel 2009 sono state svolte nelle CT n. 26.566 udienze con un numero complessivo di ricorsi discussi pari a 434.605**, raggiungendo una media di n. 16,36 ricorsi trattati in ogni udienza.

Una particolare attenzione è stata riservata nella relazione alla analisi del tempo medio delle varie fasi del procedimento giurisdizionale tributario. Partendo dal tempo medio di presentazione del ricorso al Presidente delle CT, fase di competenza degli Uffici di segreteria, si registra per le CT provinciali un tempo medio di 15,7 giorni e per le CT regionali di 3,6 giorni.

Con riguardo al tempo medio di assegnazione dei ricorsi dal presidente della CT ai presidenti di sezione, si rileva per le CT provinciali 66 giorni e per le CT regionali 40,9 giorni.

Relativamente al **tempo medio di deposito del decreto del Presidente di sezione (inammissibilità e/o estinzione)**, si evince che nelle CT provinciali esso è pari a 367,1 giorni e nelle **CT regionali a 613,8 giorni**.

Altra questione analizzata è quella del tempo medio che intercorre dalla data della richiesta

della sospensione dell'atto impugnato a quella della decisione in merito alla sospensione.

Per le **CT provinciali la media è pari a 184,6 giorni**, mentre per le CT regionali risulta è pari a 121,5 giorni.

Per il tempo medio di deposito del dispositivo della sentenza, nelle CT provinciali esso è 50,5 giorni e nelle CT regionali è 55,9 giorni.

Per il tempo medio di comunicazione del dispositivo, fase di competenza degli Uffici di segreteria delle CT, si rileva un identico valore medio pari a 3,4 giorni in entrambi i gradi di giudizio.

Riguardo al **tempo medio del processo, intercorrente tra la data di presentazione del ricorso e la data di spedizione del dispositivo della sentenza, si registra presso le CT provinciali circa 2 anni e 6 mesi di tempo medio**, mentre presso le CT regionali è pari a circa 1 anno e 9 mesi.

La relazione, infine, pone l'attenzione sul ricorso in Cassazione, evidenziando le sentenze rinviate dalla stessa presso le CT nel corso del 2009, nonché le richieste dei fascicoli alle medesime CT da parte dei ricorrenti alla Suprema Corte.

## **9) Modello F24: Istituite le causali contributo per finanziare gli Enti bilaterali**

L'Agenzia delle Entrate con tre risoluzioni ha istituito nuove causali contributo che i datori di lavoro dovranno utilizzare per versare, con il modello F24, i contributi per il finanziamento degli Enti bilaterali.



In particolare, con le risoluzioni n. 95/E, n. 99/E e n. 100/E del 7 ottobre 2010 sono comparse rispettivamente le causali EST1, CIFE ed EBUC.

Tali causali servono a perfezionare le operazioni di riscossione.

**EST1** per i contributi verso l'Ente bilaterale di assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi (**risoluzione 95/E del 7 ottobre 2010**).

**CIFE** riguarda i versamenti a favore dell'Ente bilaterale nazionale Settore privato (**risoluzione 99/E del 7 ottobre 2010**).

**EBUC**, infine, per l'Ente bilaterale Unci Confsal (**risoluzione 100/E del 7 ottobre 2010**).

L'istituzione delle tre nuove causali, da indicare nell'apposito campo del modello di pagamento unificato F24, deriva dalla convenzione stipulata il 18 giugno 2008 (più volte rinnovata) tra Agenzia delle Entrate e Inps per regolare la riscossione dei contributi destinati all'Istituto nazionale di previdenza e di quelli previsti dalla legge 311/1973, che ha "ratificato" l'estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali.

Nel modello F24 trovano collocazione nella sezione "Inps", nel campo "causale contributo" in corrispondenza degli "importi a debito versati".

All'interno della stessa sezione, negli appositi campi, vanno indicati, inoltre, il codice della sede Inps competente, la matricola Inps dell'azienda e il mese e l'anno di riferimento delle somme versate.

## **10) Modello F24 enti pubblici esteso a tutti i tributi, contributi e premi: Istruzioni e codici per compilarlo**

Sono i codici per il versamento di tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dei contributi previdenziali e pensionistici dovuti all'Inps e all'Inpdap e dei premi assicurativi in favore dell'Inail.

Le risoluzioni n.96/E, 97/E, 98/E e 101/E pubblicate il 07 ottobre 2010 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, come precisa il comunicato stampa n. 2010 del 07/10/2010, spiegano come compilare l'F24 enti pubblici, la delega di pagamento che dovrà essere usata dagli enti e dalle amministrazioni dello Stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica per versare, oltre ai tributi erariali amministrati dall'Agenzia, anche i contributi previdenziali e pensionistici dovuti all'Inps e all'Inpdap, nonché i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dell'Inail.

Le nuove modalità di versamento, con i relativi codici, saranno attive dal 2 novembre prossimo.

Per i tributi erariali gestiti dall'Agenzia è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 durante il quale sarà possibile continuare a usare il vecchio sistema.

La versione aggiornata della nuova modulistica e del software, reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia, è stata approvata il 3 giugno 2010 con un provvedimento del direttore delle Entrate, in attuazione del percorso di semplificazione amministrativa partito con il primo decreto anticrisi (D.L. 185/2008), che ha esteso l'uso del modello anche al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi assicurativi.

## **11) Assonime: tutela del marchio su internet e responsabilità del gestore del servizio della società dell'informazione**

Assonime con la Circolare n. 30 del 07 ottobre 2010 ha commentato la pronuncia della Corte di giustizia del 23 marzo 2010 sull'applicazione del diritto europeo alla responsabilità del prestatore di un servizio di posizionamento su internet per l'utilizzo da parte di terzi, ai fini della visualizzazione di link pubblicitari per i propri prodotti, di parole chiave corrispondenti a marchi d'impresa altrui.

La Corte ha effettuato una ponderazione tra l'esigenza di tutela della proprietà industriale e quella di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico e ha ritenuto che il prestatore del servizio di posizionamento non violi la normativa europea a tutela del marchio se consente l'utilizzo a pagamento di una parola chiave corrispondente a un marchio altrui a un'impresa che si avvale del servizio per promuovere l'accesso ai propri link pubblicitari.

Il fornitore del servizio della società dell'informazione è però tenuto ad attivarsi immediatamente qualora venga a conoscenza di attività illecite compiute dal terzo attraverso il proprio servizio.

Spetta al giudice nazionale valutare se sussistano le condizioni per ritenere che il prestatore del servizio non fosse a conoscenza della condotta illecita e pertanto non possa essere considerato responsabile.

## **12) Altre di fisco:**

### **- Deducibilità fiscale dei costi: Alla società la prova dell'inerenza**

La deducibilità ai fini fiscali non può essere ammessa sulla base di una descrizione generica

delle prestazioni indicate nella fattura.

In mancanza di elementi certi e precisi da parte del contribuente, non sono deducibili dal reddito di impresa i costi ritenuti dall'Amministrazione finanziaria non inerenti.

**(Corte di Cassazione, ordinanza n. 19489 del 2010).**

#### **- Censurabile il comportamento del difensore**

Al difensore che promuove la causa di fronte al giudice sbagliato si applica la sanzione disciplinare.

Può essere sottoposto a sanzione disciplinare l'avvocato che promuove la causa di fronte al giudice sbagliato.

Nessuna preclusione deriva dalla circostanza per cui un diverso Consiglio abbia già adottato un procedimento per lo stesso caso, contro un collega d'ufficio.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 20773 del 07 ottobre 2010)**

**- Istanza liquidazione spese professionali: E' obbligatorio inserire gli el**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l